



Amministrazione Provinciale - Catanzaro

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.07 DEL 05/02/2009

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E LA VIGILANZA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE SCUOLE NAUTICHE EX ART. 28 D.P.R. N. 431/97

IL DIRIGENTE
Ing. Salvatore PINGITORE

ART. 1 - Definizione

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto:
 - le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica;
 - le attività svolte dai Centri di istruzione per la nautica, di cui all'art. 29 del D.P.R. 431/97.
3. L'attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 e di quelli stabiliti dal presente Regolamento, previo rilascio di autorizzazione specifica da parte della Provincia di Catanzaro.
4. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione, vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia, in base all'attribuzione di compiti e funzioni operata con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 105.
5. La materia del Settore è pertanto regolata dal presente "Regolamento" predisposto dal Settore Trasporti della Provincia sulla base della vigente normativa, in base a quanto disposto dall'art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. La sede della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria.
7. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso altra località, nell'ambito comunque del Compartimento Marittimo ove ha sede la scuola.
8. La località per le esercitazioni pratiche deve essere comunicata alla Provincia di Catanzaro preventivamente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 2 - Scopi e Attività

1. Scopo fondamentale delle scuole nautiche è l'educazione, l'istruzione, la formazione l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nonché eventualmente per il conseguimento dei titoli e delle qualifiche del personale navigante della navigazione interna.
2. Limitatamente ai propri candidati, oltre all'insegnamento, alla preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche possono svolgere anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità al comando e alla condotta delle unità da diporto e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni. Il tutto deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione può essere ottenuta dalle persone fisiche o giuridiche, da società o enti. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
2. L'autorizzazione può essere data alle:
 - a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3 D.P.R. n. 431/97;
 - b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 4 D.P.R. n. 431/97.
3. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:

4. Requisiti personali:

- a. avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
- b. avere compiuto gli anni 21;
- c. essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.

5. Requisiti morali:

- a. non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere o non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 così come successivamente modificata e integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva uguale o superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- b. Per le persone giuridiche i requisiti di cui sopra e al punto 4 comma a,b,c devono essere posseduti dal legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.

Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti di cui al precedente comma b, devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, gli stessi requisiti, succitati, devono essere posseduti da ognuno di questi.

6. Requisiti tecnici:

- a) capacità finanziaria di cui all' Art. 5 del presente Regolamento;
- b) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto all' Art. 4 comma 6 e all' Art. 9, da utilizzare per l'esecuzione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- d) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all' Art. 6 e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- e) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all' Art. 7;
- f) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.P.R. 431/1997.

ART. 4 - Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica

Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia di Catanzaro, che avverrà previo parere, di cui all'art. 28 comma 5 del D.P.R. 431/97, del Direttore del Dipartimento Trasporti – ex Motorizzazione Civile di Catanzaro.

La domanda, in bollo, deve contenere le dichiarazioni rese dai soggetti ivi indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs n. 445/2000, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, relative a:

- a) data e luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) possesso e numero del codice fiscale/ partita IVA;
- e) titolo di studio di istruzione di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui è stato conseguito;
- f) insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni (dichiarazione sostitutiva della “certificazione antimafia”).

L'ufficio procede ad una prima valutazione della domanda per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti personali indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda viene dichiarata inammissibile, altrimenti viene consentito il prosieguo dell'istruttoria con la richiesta dei documenti mancanti a completamento della stessa ai fini della valutazione finale. Pertanto, entro 90 giorni dalla richiesta, la documentazione dovrà essere completata, a pena di annullamento e archivio d'ufficio della pratica.

Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
 2. relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all' Art. 6 del presente Regolamento;
 3. certificato igienico – sanitario dei locali per uso autoscuola, rilasciato dalla ULSS competente;
 4. certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali rilasciato dal comune;
 5. dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche;
 6. documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione della scuola (proprietà, comproprietà con altro/i titolare/i, leasing, consorzio) e comprendente:
 - polizze assicurative;
 - libretti di immatricolazione;
 - contratti che trasferiscono la disponibilità;
 7. documentazione relativa alla adeguata capacità finanziaria (art.5);
 8. documentazione relativa al personale;
 9. copia dell'atto costitutivo registrato(per s.n.c., s.p.a. e s.a.s) ed inoltre copia dello statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni;
 10. tariffario da vidimare a cura dell'Ufficio della Provincia;
 11. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (non appena in possesso dell'autorizzazione provinciale);
 12. marca da bollo per l'atto di autorizzazione;
 13. attestazione di avvenuto pagamento di € 100,00 da effettuarsi sul ccp n. **279885 intestato – Amministrazione Provinciale di Catanzaro – P.za Rossi, 1** causale: istruttoria e diritti di segreteria.
- Tutta la documentazione dovrà essere in regola con le norme in materia di imposta di bollo.

ART.5 – Capacità finanziaria

Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante:

- a) certificato attestante la proprietà dei beni immobili di valore non inferiore a euro 50.000,00 liberi da gravami ipotecari, da documentare con:
 - Certificato catastale completo della indicazione della rendita catastale ovvero
 - Titolo di proprietà registrato;ovvero, in alternativa a quanto indicato nella lettera a);

b) un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 25.000,00 rilasciata da:

- -Aziende o Istituti di credito;
- -Società Finanziarie con capitale sociale interamente versato non inferiore a euro 2.500.000,00.

L'attestazione suddetta, riferita ad un importo di euro 25.000,00, deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 per le autoscuole.

La Provincia di Catanzaro provvede sulla richiesta entro sessanta giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

ART. 5 BIS - Figure giuridiche

a) Possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti . In caso di persone giuridiche, società o enti, l'autorizzazione è rilasciata al legale rappresentante o persona da esso delegata. Il titolare deve avere compiuto gli anni 21, essere in possesso dei requisiti morali (onorabilità), di adeguata capacità finanziaria e di diploma di istruzione di secondo grado. Per le persone giuridiche, i requisiti suddetti, ad eccezione della capacità finanziaria, che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentate o, nel caso di società/enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ciascuno di essi. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della scuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'Ente concedente.

b) In caso di delega da parte di società o Enti, di cui all'art.123, comma 4 del Codice della Strada (D.Lgs.285/92), la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve essere, comunque, presentata da parte della società dell'Ente. Nel provvedimento autorizzante sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'Ente che ha richiesto l'autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata a nome della società.

c) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti in capo al richiedente.

d) Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia del relativo verbale, deve essere comunicato all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti

requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'Ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

e) Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di questa ultima, a seguito di richiesta corredata della copia della scrittura privata autenticata, contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

f) Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

g) Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 6 - Locali delle scuole nautiche e dei centri d'istruzione.

I locali della scuola nautica devono comprendere:

a) un'aula di almeno mq 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico; tale requisito non si applica ai locali dei centri di istruzione cui non è demandata anche l'effettuazione di corsi teorici;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati.

2) L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

3) I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.

4) I locali devono essere certificati idonei, da tecnico abilitato o dall'ufficio tecnico del Comune competente per territorio, all'esercizio di scuola nautica e non contrastanti, in ordine alla destinazione, con la normativa urbanistica locale.

5) Il trasferimento della sede della scuola nautica è subordinato a specifica autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, previa verifica della idoneità dei nuovi locali, in relazione a quanto previsto dal punto 1 dell'Art. 6 del presente regolamento, mediante sopralluogo effettuato dal personale in servizio presso l'amministrazione stessa. Il trasferimento dei locali determina la revoca della precedente autorizzazione ed il rilascio di una nuova.

6) Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di

scuola nautica, trattandosi quest'ultima di attività collaterale, si può prescindere dall'accertamento dell'idoneità dei locali essendo già stati verificati per il rilascio dell'autorizzazione all'autoscuola, purché le due attività non interferiscano tra di loro.

I criteri di questo articolo non si applicano alle scuole nautiche operanti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, purché i locali vengano giudicati idonei; saranno invece applicate nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo escluso il caso di sfratto per finita locazione, chiusura definitiva al traffico della strada, fermo restando l'agibilità e l'idoneità igienico sanitaria.

ART. 7 - Arredamento della scuola nautica

Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento.

L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
- d) un tavolo da carteggio ogni 5 allievi, di superficie corrispondente ad una carta nautica completamente aperta.

ART. 8 - Materiale per le lezioni teoriche

La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:

A) Strumenti

- Bussola marina e sestante;
- barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- VHF palmare di tipo nautico;
- scandaglio meccanico ed eco-scandaglio;
- almeno un motore fuoribordo;
- almeno un binocolo;
- esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza;

B) Sussidi

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica; (*)
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza (effemeridi nautiche aggiornate); (*)
- carte di analisi meteorologica; (*)
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste; (*)
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello, (fuoribordo ed entro bordo);
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale; (*)
- tavole raffiguranti le correnti marine e loro incidenza sulla navigazione a vela; (*)
- tavole raffiguranti i più importanti ed usati nodi marini;
- tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc...)
- carte per il carteggio di cinematica. (*)
- (*) sussidi facoltativi per scuole nautiche autorizzate al rilascio solo di patenti di cui all'art. 3 comma 1 punto a) D.P.R. 431/97 (entro le 12 miglia).

C) Documentazione didattica

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- portolano del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
- regolamento per prevenire gli abbordi a mare.

I sussidi di cui alla precedente lettera B) con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici, ritenuti idonei ed approvati dalla Provincia di Catanzaro.

ART. 9- Unità da diporto

La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto rispettivamente:

1) entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;

2) senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali.

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto o, in alternativa, una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 m.

I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi verificatesi durante le suddette attività.

I mezzi nautici utilizzati dalla scuola possono essere di proprietà del titolare o in comproprietà con altro/i titolare/i, di proprietà del consorzio di cui fa parte il titolare o disponibili per contratto di leasing.

Il Capo del Compartimento Marittimo o il Direttore dell' Ufficio Provinciale del D.T.T., nell'ambito delle rispettive competenze di cui all' Art. 2, nel rilasciare il parere valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole.

Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia di Catanzaro che, salvo il parere contrario del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell'Ufficio Provinciale del D.T.T. nell'ambito delle rispettive competenze, rilascia il nulla osta.

4. Le esercitazioni pratiche devono avvenire in ore diurne e notturne con condizioni meteomarine favorevoli. Le unità devono essere dotate di idonee dotazioni di pronto soccorso e di salvataggio sufficienti per tutte le persone imbarcate. Devono, inoltre, essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", in colore nero su fondo bianco, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile di dimensione minima pari a **1 metro per 0,2 metri**, e gli allievi devono avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. 431/97. Durante le esercitazioni pratiche, i mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti

tenendo accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.

Art. 10 - Consorzi

1. E' data facoltà a due o a più scuole nautiche autorizzate, di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
2. I consorzi, al fine di ottenere l'autorizzazione, comunicano alla Provincia di Catanzaro:
 - a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti al consorzio;
 - b) il responsabile del consorzio;
 - c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori;
 - d) l'ubicazione della sede del consorzio. I locali da adibire a Centro di istruzione devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.
3. **Il consorzio è dotato di:**
 - a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzione demandate dalle scuole nautiche aderenti;
 - b) attrezzature didattiche di cui agli articoli 7, 8 e 9.
4. Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i titolari delle scuole nautiche, ad eccezione della capacità finanziaria.
5. Le scuole nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.
6. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parti del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.

ART. 11 - Attività di insegnamento presso le scuole nautiche

Gli Insegnanti e gli Istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle scuole nautiche devono, pertanto, richiedere di inserire, nel proprio organico, gli insegnanti e gli istruttori che intendono utilizzare, inviando alla Provincia, unitamente alla domanda in bollo con le specifiche distinte funzioni, la seguente documentazione unitamente ad una marca da bollo per l'atto di autorizzazione e a due foto formato tessera.

Possono svolgere l'attività di **insegnanti di teoria**, come stabilito dall'art. 28, comma 6 del D.P.R. 431/97, presso le scuole nautiche i seguenti soggetti:

1. coloro che sono in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo (o titolo equivalente) nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggior;

2. i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
3. gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni;
4. coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

Possono svolgere la funzione **di istruttore** presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.

Le due funzioni possono essere svolte anche congiuntamente dallo stesso soggetto, sempre che possieda i requisiti richiesti.

Il titolare della scuola può ricoprire entrambi i ruoli di cui al comma precedente, sempre che possieda i requisiti richiesti.

ART. 12 - Organico scuole nautiche

La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico. Lo stesso soggetto può svolgere entrambe le funzioni, purchè possieda i requisiti per farlo.

L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia di Catanzaro può consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento. Il supplente dovrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli in cui opera nella scuola di provenienza, orari che dovranno essere comunicati alla Provincia di Catanzaro, la quale provvede al rilascio del nulla osta.

La Provincia di Catanzaro rilascia apposita autorizzazione (tesserino) per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento dei requisiti professionali di cui all'Art. 11 del presente regolamento, e dei requisiti morali analoghi a quelli dei titolari della scuola nautica, così come dettati dall'Art. 3 del presente regolamento.

L'eventuale cessazione del rapporto di lavoro o il passaggio di personale da una scuola ad un'altra deve essere comunicata alla Provincia di Catanzaro che procede alla verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento. In caso di accertate irregolarità sospende l'autorizzazione

ART. 13- Disciplina dell'attività

All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella che deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;

- c) le tariffe applicate;
- d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola è posta sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa della Provincia di Catanzaro;
- e) la firma del titolare della scuola;
- f) l'orario delle lezioni teoriche;
- g) i periodi di chiusura della scuola;
- h) la Capitaneria di Porto competente per territorio.

Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dalla Provincia di Catanzaro per documentata necessità per un periodo non superiore a sei mesi eventualmente rinnovabili in particolari circostanze.

I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, e dei motovelieri, per la navigazione entro le dodici miglia e per quella senza alcun limite, sono riportati, rispettivamente negli allegati D ed E del D.P.R. n. 431 del 9/10/1997.

Il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto è riportato nell'allegato F del D.P.R. n.431 del 09/10/1997;

I programmi di cui ai commi precedenti saranno adottati fino a nuove disposizioni Ministeriali.

ART. 13 BIS -Durata e modalità dei corsi:

I corsi teorici e pratici tenuti dalle scuole nautiche per lo svolgimento dei programmi d'esame previsti all'ultimo comma dell'art.9 D.P.R. 431/97, devono essere tenuti secondo la seguente tabella:

a) per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art.3 comma 1, lettera a, D.P.R. 431/97, che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione entro le dodici miglia:

- per *vela/motore* 20 lezioni teoriche di almeno un'ora (12 dedicate alla vela e 8 al motore) e 5 esercitazioni pratiche;

- per *solo motore* 15 lezioni teoriche di almeno un'ora e 5 esercitazioni pratiche.

b) per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, D.P.R. 431/97, che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa:

- per *vela/motore* 30 lezioni teoriche di almeno un'ora (20 dedicate alla vela e 10 al motore) e 10 esercitazioni pratiche di almeno 90 minuti ciascuna;

- per *solo motore* 25 lezioni teoriche di almeno un'ora ciascuna e 10 esercitazioni pratiche di almeno 90 minuti ciascuna.

Qualora il candidato sia già in possesso della patente di cui alla precedente lettera a), le lezioni di teoria possono essere ridotte ad almeno 20 (vela) e 15 (motore), mentre le lezioni di esercitazioni pratiche possono essere ridotte ad almeno 5, ciascuna della durata minima di 90 minuti;

c) per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 4, D.P.R. 431/97, che abilitano al comando delle navi da diporto: 30 lezioni di teoria, di

almeno un' ora ciascuna, ed almeno 5 esercitazioni pratiche della durata minima di due ore ciascuna.

ART. 14 - Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica

Le scuole nautiche hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti rilasciati dalla autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro di iscrizione degli allievi, nonché di tutti gli altri documenti necessari allo svolgimento dell'attività di seguito elencati, secondo le prescrizioni fornite dalla Provincia di Catanzaro al momento del rilascio degli stessi:

a) registro d'iscrizione da cui risultino: data d'iscrizione, generalità degli allievi, data degli esami di teoria e di pratica e relativo esito.

Il registro di iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato a norma di legge;

b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro d'iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;

c) scheda nominativa per l'ammissione all'esame teorico di ogni singolo allievo da cui risulti la presenza ad almeno 10 ore alle lezioni teoriche;

d) scheda nominativa per l'ammissione all'esame pratico di ogni singolo allievo.

ART. 15 - Scuole di istruzione per la nautica

Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia di Catanzaro entro 12 mesi dalla suddetta data.

Alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla CCIAA, comprovante l'effettivo esercizio dell'attività di scuola di istruzione per la nautica.

L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti dei locali, delle attrezzature marinesche, degli strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell'Ufficio Provinciale del D.T.T. nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 16 - Autoscuole

Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal DM del 17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature, strumenti e mezzi nautici nonché del materiale didattico di cui

agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento, possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia di Catanzaro.

L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui agli articoli precedenti, delle attrezzature marinarie, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo o del Direttore dell'Ufficio Provinciale del D.T.T. nell'ambito delle rispettive competenze.

ART.17 – Dipendenti e accesso ai pubblici uffici.

1. Oltre agli Insegnanti e agli istruttori, le scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.
2. il titolare della scuola nautica o il socio o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente e il responsabile legale del centro di istruzione devono inviare, alla Provincia, richiesta di rilascio tesserino per il personale utilizzato distinto per impiegati, insegnanti e istruttori con l'indicazione per ognuno del tipo di rapporto di lavoro (subordinato a tempo pieno o parziale – lavoratore autonomo o libero professionista) precisando per i lavoratori dipendenti, la data di assunzione e la dimostrazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi anche a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. L'accesso ai Pubblici Uffici per svolgere le pratiche di competenza, è consentito a tutti i soggetti legittimati riconosciuti ed individuati dalla Provincia mediante apposito tesserino. Tale tesserino personale è rilasciato su richiesta documentata e sottoscritta dal titolare a garanzia dei requisiti richiesti alle persone segnalate. Il titolare risponde, pertanto, personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli delegittimati.

ART. 18 - Vigilanza

La vigilanza sulle scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza, svolta ad opera dei funzionari della Provincia e il personale all'uopo delegato, muniti di apposita tessera di riconoscimento, i quali sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti nelle sedi atti a verificare:

- la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;

a) sulla capacità delle scuole di assolvere alla funzione di istruire al comando e alla condotta di unità da diporto;

b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, ai mezzi nautici, ecc.

c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti ed istruttori in possesso dei prescritti requisiti;

d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione.

Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza il titolare della scuola ha l'obbligo di esporre in modo visibile:

- l'atto di autorizzazione in suo possesso;

- l'indicazione scritta che ai sensi della vigente normativa la scuola nautica è posta sotto la vigilanza della Provincia di Catanzaro e che i reclami in ordine alle eventuali irregolarità devono essere indirizzati al predetto Ente, del quale deve essere indicato altresì il nome e l'indirizzo dell'Ufficio di vigilanza.

La vigilanza tecnica viene svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:

- la capacità didattica del personale;
- l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- la corrispondenza delle unità di diporto alle norme vigenti;
- l'idoneità dei locali;
- la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
- la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- la regolare esecuzione dei corsi.

Per l'espletamento della funzione della Vigilanza la Provincia può avvalersi degli Uffici della Capitaneria di Porto competente per territorio.

Il titolare ha inoltre l'obbligo di comunicare alla Provincia di Catanzaro:

a) gli orari delle lezioni teoriche e le loro variazioni;

b) i periodi di chiusura per motivi vari, comprese le ferie.

La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia di Catanzaro, che può avvalersi del personale del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, in applicazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 6 del D. Lgs 112/98, secondo modalità concordate con il Capo del Compartimento Marittimo.

Il titolare della scuola nautica, il rappresentante legale ed i loro collaboratori, sono tenuti a collaborare attivamente con il personale di vigilanza nell'esercizio dell'attività ispettiva.

In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale ove il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo.

Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica o del consorzio, mediante

consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o notificare mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il titolare della scuola nautica o il legale rappresentante o socio amministratore o il responsabile legale del consorzio, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, può far pervenire alla Provincia di Catanzaro le proprie osservazioni. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia diffiderà il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro il termine di trenta giorni.

Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori di **Sospensione** o **Revoca** di cui al presente regolamento. L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.

ART. 19 - Sanzioni

A) Diffida

La Provincia di Catanzaro, qualora le osservazioni non siano ritenute sufficienti, ovvero non siano pervenute nei tempi di cui al penultimo comma dell' art. precedente, diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del consorzio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarità, entro un termine che in ogni caso non potrà essere inferiore a trenta giorni, nei seguenti casi:

- a.** nel caso siano iscritti nella scuola nautica o nel consorzio allievi per categorie di patenti diverse da quelle autorizzate;
- b.** nel caso che il consorzio accetti allievi da scuole nautiche consorziate ma non autorizzate a svolgere l'insegnamento per il tipo di patente richiesto;
- c.** nel caso che il consorzio non comunichi alla Provincia, entro dieci giorni dall'evento, la cancellazione o l'inserimento di nuovi soci;
- d.** nel caso che la scuola nautica non faccia più parte di un consorzio ovvero abbia chiesto di far parte di un altro anche in aggiunta al primo) senza averne data comunicazione alla Provincia di Catanzaro;
- e.** nel caso che la scuola nautica o il consorzio modifichino l'orario delle lezioni, senza comunicarlo alla Provincia di Catanzaro;
- f.** nel caso non vengano compilate e conservate le schede di presentazione agli esami teorici e pratici;
- g.** nel caso che non vengano compilati i registri delle lezioni teoriche;
- h.** nel caso che non vengano registrati gli allievi sul registro delle iscrizioni prima che inizino le lezioni teoriche;
- i.** nel caso non sia esposto il tariffario della scuola nautica e non ne siano rispettate le tariffe riportate;

- j.** nel caso che siano presenti in aula di teoria o sui mezzi per l'istruzione alla navigazione allievi non registrati sul registro delle iscrizioni;
- k.** nel caso che insegnanti o istruttori, pur in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 del presente regolamento, non siano in possesso del tesserino rilasciato dalla Provincia di Catanzaro;
- l.** non sia stato comunicato alla Provincia di Catanzaro l'inserimento di nuovi mezzi nautici da parte della scuola nautica o del consorzio;
- m.** non siano stati presi provvedimenti nei confronti di dipendenti scorretti segnalati o denunciati dagli allievi.

B) Sospensione

L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a)** siano state emanate tre diffide nel triennio;
- b)** il titolare (il legale rappresentante nel caso di società o consorzi) non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
- c)** il titolare (il legale rappresentante nel caso di società o consorzi) faccia ricorso all'opera di insegnanti o istruttori di navigazione privi dei requisiti di cui all'Art. 11 del presente regolamento;
- d)** sia stato effettuato il trasferimento di sede senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Provincia di Catanzaro;
- e)** siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica (o del legale rappresentante nel caso di società o consorzi) senza che la Provincia di Catanzaro abbia dato le necessarie autorizzazioni.

C) Revoca

L'autorizzazione viene revocata quando:

- a)** sia venuta meno la capacità finanziaria;
- b)** siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c)** venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica o del consorzio;
- d)** siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e)** sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo quali insegnanti ed istruttori dopo la prima sospensione dell'autorizzazione;
- f)** siano stati ripetutamente ignorate le direttive della Provincia di Catanzaro.

D) Repressione attività abusiva

- a)** Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione della Provincia di Catanzaro è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 4200. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione dell'attività.
- b)** Chiunque insegni teoria nelle scuole nautiche o istruisca al comando e controllo di unità da diporto, senza essere a ciò autorizzato dalla Provincia di Catanzaro, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.

c) Il titolare della scuola nautica regolarmente autorizzata che svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico o istruisca al comando e condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, in località diverse e/o in sedi diverse da quelle per cui sia stato autorizzato dalla Provincia di Catanzaro, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi e alla sanzione da euro 1000 a euro 4200. Nel caso che l'attività abusiva persista l'autorizzazione verrà revocata.

Art. 20 – Norme transitorie

1. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la C.C.I.A.A., che alla data del 16 gennaio 1998 gestiscono scuole di istruzione per la nautica ed abbiano la sede principale nell'ambito della Provincia di Catanzaro, questa rilascia l'autorizzazione, su espressa richiesta motivata e corredata dalla documentazione relativa all'esistenza dei locali idonei, alle attrezzature marinarie, agli strumenti e mezzi nautici e al materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche:
2. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995 n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere entro il termine di due anni dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione di cui al comma 2 art. 28 D.P.R. 431/97. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di una unità da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.
3. Il Dirigente del Settore Trasporti può concedere deroghe al possesso dei suddetti requisiti, fissando il termine per l'adeguamento.
4. Dove non è diversamente specificato o disciplinato, le norme del presente regolamento valgono sia per le autoscuole, sia per le scuole nautiche sia per i centri di istruzione.

ART. 21- Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
2. Gli adeguamenti e le modificazioni al presente regolamento attinenti l'organizzazione e le procedure del Settore Trasporti verranno apportati con deliberazione della Giunta Provinciale.

INDICE

ART. 1	Definizione.....	Pag.	2
ART. 2	Scopi e Attività.....	“	2
ART. 3	Autorizzazione all'esercizio dell'attività.....	“	3
ART. 4	Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica.....	“	4
ART.5	Capacità finanziaria.....	“	5
ART. 5 BIS	– Figure giuridiche.....	“	6
ART. 6	Locali delle scuole nautiche e dei centri d'istruzione.....	“	7
ART. 7	Arredamento della scuola nautica.....	“	8
ART. 8	Materiale per le lezioni teoriche.....	“	8
ART. 9	Unità da diporto.....	“	10
Art. 10	Consorzi.....	“	11
ART. 11	Attività di insegnamento presso le scuole nautiche.....	“	11
ART. 12	Organico scuole nautiche.....	“	12
ART. 13	Disciplina dell'attività.....	“	12
Art. 13 bis	Durata e modalità dei corsi.....	“	13
ART. 14	Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica.....	“	14
ART. 15	Scuole di istruzione per la nautica.....	“	14
ART. 16	Autoscuole.....	“	14
ART.17	Dipendenti e accesso ai pubblici uffici.....	“	15
ART. 18	Vigilanza.....	“	15
ART. 19	Sanzioni.....	“	17
ART. 20	Norme transitorie.....	“	19
ART. 21	Entrata in vigore e norme finali.....	“	19